

ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON FIGLI MINORI O SOGGETTI INTERDETTI (fonte Testo Unico Eredità Marzo 2012)

È importante evidenziare che gli eredi incapaci legalmente di agire - minori di età, interdetti e inabilitati – sono obbligati ad accettare l'eredità con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'atto di accettazione con beneficio di inventario deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (art. 484 c.c.). L'atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario che non rivesta la forma suddetta è nullo.

L'atto di accettazione viene sottoscritto, in nome e per conto dell'incapace o minore, da colui o coloro che hanno la rappresentanza legale (ad esempio genitori che esercitano la potestà genitoriale sui minorenni, tutore nominato dal giudice, amministratore di sostegno).

L'atto da trascrivere è l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, qualora in tale accettazione non sia espressa chiaramente la volontà degli altri eredi aventi titolo (che non devono ricorrere al beneficio di inventario) l'atto deve essere integrato con l'accettazione di eredità da parte degli altri eredi. Tale atto può essere autenticato in base all'ex art.7 L. 248/2006 (Decreto Bersani).

Coerede minore di età. Provvedimento con il quale il giudice autorizza il genitore superstite a intestarsi la quota ereditaria spettante al minore.

Capita frequentemente, in presenza di coeredi minori di età, che il giudice autorizzi il coniuge superstite a intestarsi l'intero veicolo a proprio favore. In questo caso, poiché comunque il minore rimane erede della propria quota ereditaria che viene ceduta al genitore superstite -previa autorizzazione del giudice per evitare conflitti di interessi-, le formalità da trascrivere al fine di garantire la continuità della trascrizione sono sempre due: l'accettazione dell'eredità a favore dei coeredi e poi il trasferimento della quota ereditaria del coerede minore a favore del genitore superstite, come da autorizzazione del giudice tutelare.